

1. Condizioni generali

- 1.1. I contratti di Lufthansa Technik Milan ("LTML") concernenti l'acquisto di beni e/o servizi, quali contratti di acquisto e di fornitura di servizi (d'ora innanzi: "Contratti"), verranno stipulati unicamente ai sensi delle presenti condizioni generali ("Condizioni Generali"). Lo stesso sarà valido per i Contratti conclusi da LTML a nome e per conto di terzi. Eventuali Condizioni Generali contrastanti proposte dalla parte che stipula un Contratto con LTML (d'ora innanzi: "Appaltatore") risulteranno valide unicamente se espressamente concordate per iscritto. L'assenza di comunicazioni da parte di LTML non dovrà essere interpretata come accettazione, anche in seguito al ricevimento delle suddette Condizioni Generali.
- 1.2. Le seguenti Condizioni Generali risulteranno applicabili anche a tutti i singoli ordini effettuati ai sensi dello stesso Contratto del tipo descritto al punto 1.1. e stipulati tra l'Appaltatore e LTML.
2. Ordini e accettazione
- 2.1. Gli ordini di acquisto eseguiti da LTML potranno essere annullati dalla stessa in qualsiasi momento prima di aver ricevuto una conferma d'ordine scritta.
- 2.2. Per risultare valide, le conferme d'ordine che differiscono dagli ordini inviati da LTML devono essere confermate per iscritto da quest'ultima. Nel caso in cui tale conferma non avvenga entro il periodo di due (2) settimane dalla relativa ricezione, il Contratto verrà accettato non stipulato. L'assenza di comunicazioni da parte di LTML non dovrà essere interpretata come accettazione o accordo. L'accettazione di consegne e servizi o pagamenti non dovrà essere interpretata come l'accettazione di un'offerta, eccetto il caso in cui tale offerta venga confermata espressamente per iscritto.
- 2.3. I prezzi specificati negli ordini di acquisto di LTML non comprendono l'IVA eventualmente applicabile, ma sono comprensivi di tutte le spese accessorie (inclusando, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di trasporto, i dazi doganali, i costi di imballaggio e assicurazione, così come i costi di reso e smaltimento degli imballaggi).
- 2.4. L'accettazione da parte di LTML di eventuali offerte dell'Appaltatore risulterà vincolante unicamente se avviene in forma scritta.
3. Beni e servizi, reclami per merci difettose e accettazione
- 3.1. I Contratti verranno eseguiti nella sede legale di LTML presso l'aeroporto di Malpensa.
- 3.2. Le consegne anticipate possono essere rifiutate da LTML nel caso in cui la relativa accettazione non rappresenti il miglior interesse per LTML.
- 3.3. Nel caso di un rapporto commerciale continuato, LTML avrà diritto a eseguire dei controlli della qualità presso le sedi dell'Appaltatore durante il normale orario di lavoro, in particolare modo nel caso in cui vengano riscontrati dei difetti nei beni o servizi forniti e, se necessario, assieme ai rappresentanti dell'autorità aeronautica competente. L'Appaltatore accetta di fornire a LTML tutta l'assistenza necessaria e di garantire l'accesso a tutti i documenti pertinenti, agli stabilimenti produttivi, così come ad altri uffici e stabilimenti industriali. Le eventuali misure o le modifiche richieste da LTML dopo il controllo, che risultino necessarie per la conformità alle norme generalmente accettate di buona prassi ingegneristica o alle normative di sicurezza, dovranno essere applicate e/o eseguite tempestivamente dall'Appaltatore a sue spese. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di essere sottoposto a controllo senza ragionevole motivo o di applicare e/o eseguire le modifiche richieste da LTML, quest'ultima, dietro ragionevole preavviso, avrà diritto a recedere dal Contratto o (nel caso di un obbligo contrattuale su base continuata) di concludere il Contratto per giusta causa e, in entrambi i casi di recesso o conclusione per giusta causa, avrà diritto al risarcimento dei danni.
- 3.4. Nel caso di un rapporto commerciale continuato, l'Appaltatore dovrà informare subito LTML in merito a possibili cambiamenti che interessino la qualità dei beni e servizi forniti, in particolare modo relativamente all'organizzazione, all'ubicazione o al processo produttivo/manifatturiero.
- 3.5. Le bolle di accompagnamento devono essere allegare all'esterno dell'imballaggio e devono specificare il numero dell'ordine, la descrizione degli articoli, il numero dei componenti, il numero della consegna ed eventuali certificati/documenti di accompagnamento, così come i riferimenti a tutte le consegne parziali. Le consegne combinate devono essere etichettate come tali. I beni provenienti dall'esterno dell'Unione Europea devono essere etichettati come tali. La mancata conformità a questi obblighi darà diritto a LTML di rifiutare la consegna, eccetto il caso in cui l'Appaltatore non sia responsabile per tale non conformità.
- 3.6. Per qualsiasi bene consegnato o servizio fornito dall'Appaltatore:
- Per quanto concerne i contratti d'acquisto di beni, LTML dovrà comunicare gli eventuali difetti o le differenze dei prodotti forniti entro 30 (trenta) giorni dalla relativa scoperta. La segnalazione dei difetti a una data successiva potrà essere sufficiente se ragionevolmente giustificata date le circostanze del caso specifico;
 - Per quanto concerne i contratti di fornitura di servizi, LTML dovrà comunicare gli eventuali difetti o le differenze dei servizi resi entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa scoperta. La segnalazione dei difetti a una data successiva potrà essere sufficiente se ragionevolmente giustificata date le circostanze del caso specifico.
- 3.7. L'emissione delle ricevute di avvenuta consegna o il pagamento dei servizi resi o dei beni forniti da parte dell'Appaltatore non influirà, non comprometterà e non rappresenterà la rinuncia a eventuali richieste di risarcimento, diritti o rimedi da parte di LTML.
- 3.8. L'Appaltatore potrà subappaltare eventuali obblighi di fornitura di beni o servizi a terzi ai sensi del Contratto soltanto dietro il previo consenso scritto di LTML.
- 3.9. LTML deve essere informata subito per iscritto nel caso in cui i componenti esistenti di un pezzo lavorato o altri materiali vengano sostituiti durante l'esecuzione del Contratto. I componenti o i materiali sostituiti devono essere conservati al sicuro per un periodo di 30 (trenta) giorni in seguito all'adempimento degli obblighi principali dell'Appaltatore ai sensi del Contratto. Nel caso in cui LTML non ne richieda il reso entro tale periodo, l'Appaltatore dovrà smaltire i componenti e gli altri materiali sostituiti a sua cura e spese, e dovrà fornire un'adeguata prova di smaltimento a LTML. L'Appaltatore non dovrà utilizzare o altrimenti gestire i componenti e i materiali sostituiti in alcun modo. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà risarcire e manlevare LTML da eventuali costi, spese o danni derivanti dal suddetto smaltimento o in qualche modo collegati allo stesso.
- 3.10. L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente a LTML eventuali informazioni e documenti necessari a quest'ultima per utilizzare, eseguire la manutenzione e riparare gli eventuali beni o servizi forniti nella misura richiesta da LTML, includendo ad esempio tutti i Manuali di manutenzione dei componenti, i Bollettini di servizio, le Lettere informative sui servizi, nella forma di un file di dati elettronico e senza costi aggiuntivi. Sono comprese le successive modifiche apportate a tali informazioni. Ove applicabile, la suddetta documentazione dovrà essere conforme alla norma ARINC 625. Tutta la documentazione deve essere inviata a:
LUFTHANSA TECHNIK MILAN Fabbricato 181, CP 367, Aeroporto di Milano Malpensa 21019 Somma Lombardo (VA) Tel.: +39 02 585714 48 finance@lht-milan.com
- 3.11. L'Appaltatore deve informare LTML per iscritto e senza ingiustificato ritardo nel caso in cui eventuali beni ordinati da LTML o materiali necessari per la fornitura dei servizi ordinati da LTML contengano eventuali sostanze elencate nel documento delle sostanze sottoposte a restrizione "Restricted Substances at Lufthansa" (disponibile alla pagina <https://www.lufthansa-technik.com/en/purchasing>). Nel caso in cui i beni e/o i materiali contengano tali sostanze, LTML, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto a rescindere il relativo ordine di acquisto senza costi aggiuntivi. L'Appaltatore dovrà risarcire e manlevare LTML da eventuali costi, spese o danni derivanti da un preavviso tardivo e/o dalla mancanza di preavviso.
- 3.12. Nel caso in cui il Contratto o la legge richieda l'espressa accettazione di LTML del lavoro eseguito dall'Appaltatore, tale accettazione risulterà vincolante soltanto se viene eseguita espressamente da LTML per iscritto. Tale accettazione avrà valore legale soltanto se sottoscritta da LTML. L'accettazione del lavoro senza riserve non comprometterà, non limiterà, non rappresenterà una rinuncia e non influirà altrimenti sui diritti, sui rimedi o sui diritti di LTML a penali contrattuali in caso di difetti che non possano essere ragionevolmente scoperti al momento dell'accettazione. Inoltre, LTML avrà diritto ad applicare una penale contrattuale nonostante l'accettazione prima fino all'esecuzione del pagamento finale.
4. Trasporto, inadempienza e passaggio del rischio
- 4.1. Tutti i costi di consegna, in particolare modo per l'imballaggio, i costi di assicurazione, di trasporto e di spedizione, così come i costi di reso degli imballaggi (nella misura in cui LTML richieda il reso degli imballaggi) saranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore non accetti gli imballaggi resi entro il termine specificato, LTML potrà occuparsi del relativo smaltimento o impiegare terze parti a tale scopo. L'Appaltatore dovrà risarcire LTML di tutti i costi sostenuti per questa finalità.
- 4.2. L'Appaltatore dovrà informare subito LTML per iscritto in caso di eventuali ritardi di consegna che possano verificarsi appena risultino chiari, specificando il numero e la data dell'ordine, così come la data di consegna prevista. Il ricevimento di tale notifica non deve essere considerato una posticipazione della data di consegna concordata, eccetto il caso in cui LTML accetti espressamente tale posticipazione per iscritto. Nel caso in cui non venga emessa nessuna notifica o nel caso in cui tale notifica fosse incompleta, l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite che possano eventualmente verificarsi successivamente, eccetto il caso in cui l'Appaltatore possa provare che tali perdite non siano causate da negligenza o colpa grave.
- 4.3. LTML avrà diritto al risarcimento dei danni per tutte le perdite derivanti da ritardi di consegna. Inoltre, in caso di ritardo di consegna, LTML avrà diritto a una penale contrattuale pari allo 0,15% del valore del Contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un massimo del 5% del valore totale dell'ordine. Resta inteso che la suddetta penale contrattuale non compromette o non limita in alcun modo il diritto di LTML al risarcimento dei danni. Una volta versata, la penale contrattuale deve essere considerata un anticipo parziale dei danni (e compensata rispetto agli stessi) dovuti in merito al suddetto ritardo di esecuzione. Il diritto a rescindere l'ordine e richiedere i danni rimarrà invariato, anche in seguito all'applicazione e/o al pagamento della penale contrattuale.
- 4.4. L'Appaltatore dovrà sostenere il rischio di perdita, distruzione o danno accidentale fino alla consegna finale dei beni e servizi al magazzino LTML, all'indirizzo stabilito nell'articolo 3.10 o alla piena accettazione di LTML del lavoro eseguito presso la specifica sede d'opera. In caso di consegna eseguita da un trasportatore stabilito da LTML, l'Appaltatore dovrà sostenere il rischio di perdita, distruzione o danno accidentale fino al trasferimento dei beni e servizi al trasportatore.
- 4.5. Nel caso di trasporto di beni, l'Appaltatore si impegna a rispettare e a essere conforme a tutte le normative pertinenti sui materiali concernenti la sicurezza in volo. In particolare, l'Appaltatore dovrà rispettare le normative ADR, GGVE, ATA 300, IATA-DGR, ICAO-TI, il codice IMDG e RID che regolano la spedizione di tali beni. L'Appaltatore dovrà risarcire e manlevare LTML da eventuali costi, spese o danni derivanti da possibili non conformità a tali normative.
5. Garanzie e risarcimento danni
- 5.1. L'Appaltatore si impegna e garantisce quanto segue:
- in caso di Contratti per la fornitura di servizi, che soltanto i materiali specificati nel Contratto o altrimenti concordati per iscritto tra LTML e l'Appaltatore verranno utilizzati per l'esecuzione del Contratto e che verranno rispettate tutte le specifiche riguardanti le dimensioni e la quantità indicate da LTML nel Contratto. Gli scostamenti dalle stesse sono consentiti soltanto in caso di previo consenso scritto di LTML;
 - che tutti i certificati richiesti, i documenti specificati nel Contratto o altri documenti necessari per l'uso di beni o servizi per gli scopi previsti nel Contratto o che risultino necessari per gli scopi previsti nel Contratto dovranno essere forniti a LTML. L'Appaltatore avrà la responsabilità della conformità dei certificati dei materiali da fornire a eventuali leggi applicabili, regole e normative, includendo a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le regolamentazioni aeronautiche e i requisiti di LTML.
 - che i beni consegnati o i servizi forniti rispettino appieno eventuali normative e requisiti legali, applicabili di volta in volta, in Italia e nella Repubblica Federale tedesca, così come eventuali normative aeronautiche nazionali e internazionali, in particolare, normative in materia di sicurezza in volo e qualsiasi altra normativa pertinente antinfortunistica, ambientale o in materia di sicurezza sul lavoro, così come regole e principi tecnici generalmente accettati.
 - che i servizi saranno eseguiti in maniera puntuale, con la massima diligenza richiesta e in conformità a eventuali normative e leggi applicabili in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, in materia di diritto del lavoro e contributi previdenziali, impiegando soltanto personale qualificato, per il quale l'Appaltatore avrà l'esclusiva responsabilità;
 - che i beni consegnati o i servizi forniti non violino eventuali diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi e non siano gravati da diritti di terzi. L'Appaltatore dovrà risarcire e manlevare LTML da e contro tutte le richieste di risarcimento di terzi presentate contro la stessa per la violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi. In particolare, questo risarcimento dovrà essere esteso a tutti i possibili costi sostenuti da LTML per la relativa difesa legale, compresi possibili pagamenti di danni. Nel caso in cui vengano presentate delle richieste di risarcimento di terzi, l'Appaltatore dovrà trasferire a LTML, dietro sua richiesta, un'adeguata garanzia collaterale pari all'importo minimo della richiesta di risarcimento della terza parte più il 10%.
- 5.2. Il termine di prescrizione di tutte le richieste in garanzia sarà il seguente:
- Per quanto concerne i contratti di acquisto di beni, per tutte le richieste in garanzia derivanti da beni difettosi, il termine di prescrizione sarà di 1 (un) anno calcolato dalla relativa consegna;
 - Per quanto concerne i contratti di fornitura di servizi, per tutte le richieste in garanzia derivanti da servizi difettosi, il termine di prescrizione sarà di 2 (due) anni calcolati dalla fornitura del servizio o, se richiesto, dall'accettazione dello stesso.
- Nel caso in cui LTML debba accettare i beni o i servizi forniti, tale accettazione non coprirà eventuali difetti nascosti e l'Appaltatore continuerà a essere pienamente responsabile per le richieste di risarcimento derivanti dagli stessi.
- 5.3. Nel caso in cui la legge stabilisca dei termini di prescrizione più lunghi e/o un inizio periodo successivo, la legge prevarrà, anche relativamente alle richieste di risarcimento danni derivanti da e relative a decessi, lesioni personali o danni alla salute o alla libertà. In particolare, il presente articolo 5 non compromette la responsabilità del costruttore nel caso di responsabilità da prodotto ai sensi della Direttiva CEE 85/374 (e s.m.i.), quindi il costruttore manterrà la piena responsabilità senza limitazioni e dovrà risarcire appieno LTML e terzi. Inoltre, l'Appaltatore manterrà la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali costi, spese e danni, diretti e indiretti, derivanti dall'eventuale utilizzo e dall'applicazione dei beni consegnati e/o dei servizi resi dall'Appaltatore durante le attività eseguite da LTML, e l'Appaltatore dovrà risarcire e manlevare LTML e terzi, compresi i clienti e gli utenti finali, da possibili conseguenze negative derivanti da ciò. Resta inteso che le suddette responsabilità e gli obblighi dell'Appaltatore non saranno soggetti né ai termini di preavviso stabiliti nell'articolo 3.2 né al termine di prescrizione indicato nell'articolo 5.2. In qualsiasi caso, l'Appaltatore dovrà risarcire e manlevare LTML da e contro tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a beni o servizi difettosi forniti dall'Appaltatore.
- 5.4. Nel caso in cui l'Appaltatore violi eventuali doveri e obblighi legati alle garanzie stabilite nel presente articolo 5:
- Per quanto concerne i contratti di acquisto di beni, per tutte le richieste in garanzia derivanti da beni difettosi, a insindacabile giudizio di LTML, i rimedi esclusivi saranno i seguenti: (i) l'Appaltatore potrà sostituire i beni difettosi o (ii) il prezzo di acquisto potrà essere ridotto in via proporzionale di (iii) LTML potrà cessare subito il Contratto senza preavviso e senza alcun ulteriore obbligo nei confronti dell'Appaltatore, compreso quello di pagamento;

- **Per quanto concerne i contratti per la fornitura di servizi**, per tutte le richieste in garanzia derivanti da servizi difettosi, a insindacabile giudizio di LTMIL, i rimedi esclusivi saranno i seguenti: (i) LTMIL potrà chiedere all'Appaltatore di occuparsi pienamente della soluzione del difetto a sue spese o (ii) il prezzo di acquisto potrà essere ridotto in via proporzionale in base al relativo difetto o (iii) LTMIL potrà cessare subito il Contratto senza preavviso e senza alcun ulteriore obbligo nei confronti dell'Appaltatore, compreso quello di pagamento. Nonostante i diritti di risarcimento stabiliti nel presente articolo 5.4, LTMIL avrà sempre diritto al pieno risarcimento dei danni. Inoltre, e fatta salva la richiesta di risarcimento danni, LTMIL avrà diritto a una penale contrattuale pari al 5% del valore totale del Contratto, nel caso in cui l'Appaltatore violi i suddetti obblighi in via intenzionale o per negligenza. Una volta versata, la penale contrattuale deve essere considerata un anticipo parziale dei danni (e compensata rispetto agli stessi) dovuti dall'Appaltatore a LTMIL.
- Per quanto concerne possibili richieste di risarcimento danni, LTMIL non si limiterà alla perdita prevista sostenuta in conseguenza alla mancata esecuzione. L'obbligo di risarcire i danni e l'ambito del risarcimento comprenderanno anche, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le spese vive, le tariffe e gli esborsi.
- 5.5. L'Appaltatore dovrà fornire e mantenere un'assicurazione adeguata per le sue attività nei confronti di LTMIL, compreso il rischio di sicurezza aerea, ove applicabile. Dietro richiesta, LTMIL deve ricevere prove adeguate di ciò, anche in caso di adempimento del Contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore non fornisca e non mantenga la suddetta assicurazione, LTMIL avrà diritto a invitare l'Appaltatore a concludere una polizza adeguata e a fornire la relativa prova pertinente entro una data limite specifica. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti tale richiesta entro la data specificata, LTMIL avrà diritto a rescindere il Contratto e a richiedere i danni invece dell'esecuzione oppure oltre alla stessa. Independentemente da ciò e oltre al risarcimento di ulteriori danni, LTMIL avrà anche diritto a una penale contrattuale pari al 5% del valore totale del Contratto nel caso in cui l'Appaltatore non fornisca una prova valida entro la data limite ragionevole stabilita da LTMIL.
- 5.6. In caso di Contratti di opere e manodopera, e di Contratti di opere e materiali, LTMIL avrà diritto a trattenere un deposito cauzionale pari al 5% del valore del Contratto per tutta la durata del termine di prescrizione per le richieste in garanzia, eccetto il caso in cui l'Appaltatore fornisca una fideiussione sotto forma di garanzia irrevocabile, direttamente applicabile a prima richiesta, senza eccezioni di una banca di primaria importanza o una cassa di risparmio, per tutta la durata del termine di prescrizione.
- 6. Fatture, pagamenti, compensazione e ritenzione**
- 6.1. Tutte le fatture devono indicare il numero dell'ordine, la voce dell'ordine, la data, la quantità, l'elenco dei singoli componenti e il prezzo dell'articolo, e devono essere emesse all'indirizzo specificato nel Contratto a tale scopo. Le fatture devono rispettare tutte le disposizioni applicabili del diritto tributario, in particolare le norme che riguardano l'IVA. Le fatture di forniture parziali devono essere riconoscibili come tali. In caso di eventuali fatture che non rispettino il presente articolo 6.1., LTMIL potrà esercitare un diritto di ritenzione per quanto concerne il pagamento del relativo importo fatturato.
- 6.2. LTMIL deve eseguire il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, a patto che l'Appaltatore abbia completato gli obblighi del Contratto (compresa l'accettazione della fornitura dei beni o servizi, se applicabile) ("**Termine di pagamento**"). Nel caso in cui l'Appaltatore completi l'esecuzione di un ordine di parti o servizi prima della data di fornitura concordata, ciò non darà diritto a quest'ultimo di esigere pagamenti precedenti al Termine di pagamento. Allo stesso modo, le fatture per forniture parziali dovranno essere pagate soltanto al completamento finale del Contratto da parte dell'Appaltatore.
- 6.3. LTMIL avrà diritto a compensare i pagamenti. Gli Appaltatori non avranno diritto né a compensare né a trattenere i pagamenti, eccetto il caso in cui ciò venga concordato per iscritto da LTMIL o eccetto il caso in cui tali controcorsivi siano stati confermati ai sensi di una decisione arbitrale o giudiziaria definitiva, vincolante e assoluta.
- 7. Normative sul controllo delle esportazioni**
- 7.1. Le Parti ivi riconoscono che l'esecuzione stabilita ai sensi del Contratto potrà essere soggetta alle normative e alle leggi sul controllo delle esportazioni dell'Unione Europea, dell'Italia, della Germania e degli Stati Uniti (d'ora innanzi indicate come "**Normative sul controllo delle esportazioni**"), compresi i requisiti di conformità stabiliti ai sensi delle leggi: U.S. Export Administration Regulations (EAR), 15 CFR Part 730-774, International Traffic in Arms Regulations (ITAR), 22 CFR Part 120-130, e U.S. economic sanctions regulations (regolamenti OFAC), 31 CFR Part 500-598.
- 7.2. Ciascuna Parte riconosce di avere l'obbligo di rispettare appieno le Normative sul controllo delle esportazioni applicabili legate all'esecuzione del Contratto. All'interno di tale obbligo, l'Appaltatore accetta di garantire che l'esecuzione stabilita ai sensi del Contratto sia pienamente conforme alle Normative sul controllo delle esportazioni applicabili. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà risarcire e manlevare LTMIL da eventuali non conformità alle Normative sul controllo delle esportazioni e da eventuali spese, costi o danni derivanti dalle stesse.
- 7.3. L'Appaltatore accetta di fornire a LTMIL la corretta classificazione per l'esportazione di un articolo prima dell'esecuzione stabilita ai sensi del Contratto, ad es. la classificazione ai sensi dell'elenco per il controllo delle esportazioni "Ausfuhrliste" dell'ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA), la relativa categoria nell'Elenco delle munizioni degli Stati Uniti (USML) o il codice di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) ai sensi delle regole Export Administration Rules (EAR). Inoltre, dovrà fornire a LTMIL tutte le informazioni pertinenti necessarie, e altrimenti dovrà fornire a LTMIL tutta l'assistenza ragionevolmente richiesta da quest'ultima per garantire la piena conformità alle Normative sul controllo delle esportazioni applicabili. Allo scopo di tale assistenza, l'Appaltatore dovrà informare LTMIL nel caso in cui l'esecuzione stabilita ai sensi del Contratto richieda una licenza di esportazione o altre autorizzazioni ai sensi delle Normative sul controllo delle esportazioni applicabili, così come eventuali documenti che LTMIL debba compilare o presentare per l'ottenimento della suddetta autorizzazione o licenza di esportazione. L'Appaltatore dovrà risarcire e manlevare LTMIL da eventuali spese, costi o danni derivanti dalla violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo 7.3.
- 7.4. Ogniquivolta l'esecuzione stabilita ai sensi del Contratto richieda una licenza di esportazione o un'altra autorizzazione ai sensi delle Normative sul controllo delle esportazioni applicabili, l'Appaltatore accetta di dover ottenere tale licenza o autorizzazione senza costi aggiuntivi per LTMIL e in modo da consentire la fornitura dell'articolo entro la data di consegna, restando inteso che l'Appaltatore dovrà risarcire e manlevare LTMIL da possibili spese, costi o danni derivanti dalla violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo 7.4.
- 7.5. Nel caso in cui l'Appaltatore sia la "U.S. Principal Party in Interest" ("USPPI"), vale a dire la controparte statunitense, accetta di rispettare tutti i requisiti applicabili a tale USPPI stabiliti per le transazioni di esportazione degli Stati Uniti. Nel caso in cui LTMIL rappresenti la "Foreign Principal Party in Interest" ("FPPI"), vale a dire la controparte estera non statunitense, sarà autorizzato e accetta di agire da agente reale e legittimo di LTMIL allo scopo di redigere e presentare le eventuali informazioni elettroniche per l'esportazione in conformità alle Normative sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti.
- 8. Licenze**
- Nel caso in cui l'Appaltatore fornisca dei servizi di ricerca e sviluppo a LTMIL stabiliti ai sensi del Contratto, tutti i diritti attuali e futuri sui risultati ottenuti, compresi i diritti su possibili invenzioni e opere soggette a diritto d'autore, vengono ivi assegnati irrevocabilmente a LTMIL in via gratuita e l'Appaltatore applicherà tutte le misure atte a garantire l'immediato trasferimento di tali diritti a LTMIL. Nel caso in cui tali diritti non possano essere trasferiti pienamente, l'Appaltatore dovrà concedere a LTMIL, in via gratuita, un diritto esclusivo, irrevocabile, internazionale, trasferibile e cedibile in sublicenza per l'utilizzo e lo sfruttamento di tali risultati per qualsiasi scopo e applicazione all'interno del settore aeronautico.
- 9. Conformità**
- 9.1. L'Appaltatore si impegna e garantisce, in base al caso specifico, che:
 - il Contratto e il rapporto creato nello stesso e le attività dell'Appaltatore in virtù dello stesso non violino e non violeranno eventuali leggi in materia di tangenti e/o corruzione, includendo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, così come tutta la relativa legislazione di implementazione o di non far violare tali leggi a LTMIL, e garantisce anche che, relativamente alla fornitura dei servizi o parte di essi, l'Appaltatore rispetterà sempre in maniera debita, e per tutto il periodo di validità del Contratto, tutte le leggi applicabili e i termini del presente Contratto, comprese le Condizioni Generali ivi stabilite,
 - né l'Appaltatore né, per quanto a conoscenza dello stesso, altre persone, includendo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli agenti o i dipendenti dello stesso Appaltatore, abbiano eseguito, o offriranno di fornire prestiti, doni, donazioni o altri pagamenti mediante oggetti di valore, direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, a vantaggio di un funzionario o dipendente di un'agenzia governativa, pubblica amministrazione, ente semi-pubblico, società statale o società pubblica internazionale, candidato politico, partito politico o relativo funzionario, o chiunque agisca con funzione pubblica per uno dei suddetti enti (congiuntamente, "**Funzionari Pubblici**") o qualsiasi altra persona, allo scopo di ottenere un vantaggio illecito,
 - l'Appaltatore informerà LTMIL in merito a qualsiasi trasferimento di proprietà entro 4 (quattro) settimane.
- 9.2. Fatto salvo qualsiasi altro eventuale diritto di LTMIL, quest'ultima avrà diritto a rescindere totalmente o in parte, senza preavviso, qualsiasi Contratto e qualsiasi allegato contrattuale, così come qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le Parti nel caso in cui LTMIL venga a conoscenza o abbia ragione di sospettare che l'Appaltatore stia violando i suoi obblighi ai sensi del presente articolo e/o che le informazioni fornite nel Questionario tecnico informativo per i Fornitori non siano corrette.
- 9.3. LTMIL potrà condurre un controllo anti-corruzione dei registri e dei libri dell'Appaltatore, se necessario e adeguato a garantire che l'Appaltatore rispetti i suoi obblighi ai sensi del presente articolo.
- 9.4. L'Appaltatore dovrà risarcire e manlevare LTMIL da eventuali spese, costi o danni derivanti dalla violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo 9.
- 10. Riservatezza**
- Tutte le informazioni divulgate da LTMIL all'Appaltatore ai sensi del Contratto e della relativa implementazione, così come durante le trattative preliminari dello stesso devono essere trattate in via riservata e non devono essere rese pubbliche o divulgate a terzi senza il previo consenso scritto di LTMIL. L'Appaltatore accetta di utilizzare tali informazioni unicamente per gli scopi del Contratto. Ciò non vale nel caso in cui tali informazioni:
 - fossero già conosciute dall'Appaltatore o fossero di pubblico dominio prima della relativa divulgazione da parte di LTMIL, oppure
 - divenissero di pubblico dominio dopo la divulgazione all'Appaltatore senza alcuna violazione del Contratto,
 - oppure nel caso in cui l'Appaltatore debba divulgare tali informazioni a terzi, secondo quanto stabilito per legge.
- 11. Foro competente, legge applicabile, clausola salvatoria e lingua**
- 11.1. Se non concordato diversamente per iscritto dalle Parti, eventuali controversie o reclami derivanti o relativi al Contratto e alle presenti Condizioni Generali, o a una violazione degli stessi, dovranno essere soggetti all'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Milano. Independentemente da quanto sopra detto, LTMIL avrà anche diritto a intentare causa contro l'Appaltatore presso qualsiasi altra autorità legale, in particolare modo presso il luogo in cui l'Appaltatore ha stabilito la sua sede commerciale.
- 11.2. Le leggi italiane saranno applicabili a tutti i rapporti legali tra LTMIL e l'Appaltatore. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) viene ivi esclusa.
- 11.3. Nel caso in cui una clausola del Contratto o dei presenti termini sia o divenga non valida totalmente o in parte, ciò non influirà sulla validità delle clausole rimanenti o del Contratto.
- 12. Informativa sulla privacy**
- Per quanto concerne gli obblighi e i diritti di protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si prega di far riferimento all'INFORMATIVA SULLA PRIVACY disponibile alla pagina <https://www.lufthansa-technik.com/lufthansa-technik-milan>, che sarà considerata parte integrante delle presenti Condizioni Generali. Accettando le presenti Condizioni Generali, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver ricevuto e accettato pienamente i contenuti dell'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
- 13.231 Modello**
- L'Appaltatore conferma che LTMIL ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, un Codice etico e un Codice di condotta ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (il "**Modello 231**") e dichiara di conoscere appieno i relativi contenuti. Il Modello 231 è disponibile alla pagina <https://www.lufthansa-technik.com/lufthansa-technik-milan> e dovrà essere considerato parte integrante delle presenti Condizioni Generali. Accettando le presenti Condizioni Generali, l'Appaltatore si impegna espressamente a eseguire e a far sì che il suo personale esegua il Contratto in piena conformità al Modello 231 e al Decreto Legislativo 231/2001.
- 14. Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)**
- Nel caso in cui l'Appaltatore debba entrare nei locali di LTMIL, riconosce la "Valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) di LTMIL. All'interno delle strutture LTMIL, l'Appaltatore o i terzi che lavorano per suo conto hanno la responsabilità di agire in piena conformità a tutte le misure di sicurezza indicate nel DUVRI.
- 15. Clausola esonerativa**
- Le Condizioni Generali ivi stabilite saranno valide fatta salva qualsiasi legge, norma e regolamento applicabile che regoli i Contratti e i relativi beni o servizi nel caso in cui tali leggi, norme e regolamenti siano obbligatori e vincolanti tra le Parti ai sensi delle leggi italiane e dell'Unione Europea. In tal caso, le suddette leggi, norme e regolamenti risulteranno applicabili.

firme dell'Appaltatore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Appaltatore ivi dichiara di aver debitamente esaminato e di accettare espressamente tutti gli articoli delle presenti Condizioni Generali e, in particolare modo, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15.

firme dell'Appaltatore